

Ai Sindaci  
Ai Responsabili Ufficio Tributi  
Ai Responsabili Ufficio Ragioneria

Bologna 1 febbraio 2013  
Prot. 11

**Oggetto: TARES – Modalità di gestione 2013**

**1. Sintesi delle novità contenute nella legge di stabilità 2013**

Come noto, la legge di stabilità 2013 ha introdotto significative modifiche alla disciplina Tares, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013.

Le modifiche mirano a dare completa attuazione al nuovo tributo attraverso la previsione di una serie di semplificazioni di primo impianto, quali la possibilità di considerare le superfici già dichiarate o accertata ai fini Tarsu, Tia 1 e Tia 2 e l'abbandono, temporaneo, del criterio di commisurazione del tributo all'80 per cento della superficie catastale, utilizzabile comunque nell'attività di controllo e accertamento. Il riferimento alle superfici già accertate ai fini dei previgenti prelievi fa salvi tutti gli aggiornamenti di superficie effettuati negli anni passati facendo riferimento all'80 per cento della superficie catastale.

La legge di stabilità 2013 prevede anche la possibilità - fino alla determinazione delle tariffe Tares, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - di determinare le rate di acconto commisurandole all'importo versato nel 2012 a titolo dei soppressi prelievi sui rifiuti e di applicare anche per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 le tariffe già applicate nel 2012.

Tale sistema di determinazione degli acconti, da applicarsi fino all'approvazione delle tariffe, risulta, nei fatti, superato dallo spostamento a luglio 2013 della prima rata, disposta con la legge di conversione in legge del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, fatta salva, peraltro, la possibilità per i comuni di disporre ulteriori proroghe.

Infatti, occorre rammentare che le delibere di approvazione delle tariffe Tares rappresentano un allegato al bilancio di previsione (art. 172 Tuel), sicché se un



comune non ritiene di utilizzare la proroga del termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione, attualmente fissato al 30 giugno 2013, è tenuto ad approvarle prima dell'approvazione del bilancio, sulla base del piano finanziario approvato da Atersir.

Ma anche volendo approvare il bilancio il 30 giugno 2013, la rata di luglio dovrà comunque essere calcolata in base alle tariffe approvate per il 2013.

Lo stesso discorso non può farsi per la componente della Tares relativa ai servizi indivisibili; l'eventuale incremento della misura standard (pari a 0,10 euro al metro quadrato) deliberato dal comune potrà essere riscosso solo al momento del pagamento dell'ultima rata.

Tra le altre novità contenute nella legge di stabilità, si segnala l'obbligo di versamento del tributo esclusivamente tramite F24 o conto corrente postale, similmente a quanto già avviene per l'Imu.

Infine, al fine di garantire in prospettiva un effettivo allineamento delle banche dati comunali con quelle catastali, fino a livello di numero civico ed interno, la legge di stabilità prevede che nella dichiarazione Tares, il cui modello e contenuto deve essere deciso autonomamente dal comune, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

## **2. L'affidamento della gestione relativa all'anno 2013**

L'art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011 è stato riscritto, attribuendo la possibilità ai comuni, "in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997", di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo, o dell'eventuale tariffa corrispettivo, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.

In base alla norma citata, i comuni, qualsiasi sia la forma di prelievo adottato nel 2012, hanno la possibilità di affidare per un anno la gestione della Tares al gestore, fermo restando che il versamento del tributo è effettuato esclusivamente al comune, e non è data la possibilità al comune di disporre diversamente.

Nel caso in cui si eserciti la facoltà della norma la delibera di affidamento, si ritiene, debba essere adottata dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000. Inoltre, si rammenta che l'art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede espressamente che la scelta della forma di gestione è materia riservata al regolamento, e quindi di competenza del Consiglio Comunale.

In merito all'inquadramento dell'affidamento della "gestione del tributo" al gestore, sono emersi dubbi se questo vada inquadrato come appalto di servizi, in virtù del fatto che la riscossione rimarrebbe comunque in capo al comune, oppure come concessione di un tributo, in virtù del fatto che il gestore è chiamato ad emettere atti, quali gli avvisi bonari o solleciti di pagamento, che sono autonomamente impugnabili innanzi le commissioni tributarie.

Altro elemento di incertezza è rappresentato da un precedente di giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza 10 agosto 2007, n. 4408), che proprio con riferimento



all'art. 52 citato, ha ritenuto che il termine "gestione" sia riassuntivo di "tutte le fasi di trattazione dei tributi dall'accertamento alla esazione di essi e, quindi, si riferisce anche all'attività di riscossione".

Ora, poiché l'art. 52 fa riferimento espressamente alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, e poiché il nuovo comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 prevede espressamente "in deroga" la riscossione in capo al comune, non si può non ritenere che il termine "gestione" utilizzato dal legislatore Tares, coincida con il termine "liquidazione e/o accertamento" di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Fatte queste premesse, per quanto riguarda l'inquadramento del rapporto comune/gestore, la previsione normativa che i comuni possono affidare la gestione, nell'accezione detta, "in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997" fa propendere la soluzione verso la concessione.

Ed in effetti, il comune ben potrebbe disporre in alternativa un appalto di servizi, per lo svolgimento di tutti i servizi di supporto alla gestione della Tares, ma dovrebbe osservare la disciplina relativa, non essendo l'appalto di servizi disciplinato dall'art. 52 ed anzi nelle procedure di tale affidamento sarebbe anche vincolato dall'esito della procedura promossa da Intercenter proprio sui servizi di supporto alla riscossione e gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni, che si appresta peraltro alla conclusione.

Il necessario inquadramento dell'affidamento della gestione della Tares nell'ambito della concessione dei tributi, implica che spetta al gestore la nomina di un proprio funzionario responsabile cui compete la sottoscrizione degli atti emessi, quali gli avvisi bonari o i solleciti di pagamento.

Naturalmente, il comune dovrà operare quanto prima la scelta della modalità di gestione della Tares 2013, poiché ad oggi i gestori ex Tia continuano a ricevere i contribuenti senza alcun titolo, in luogo del comune che è l'effettivo soggetto attivo d'imposta.

### **3. Piani finanziari**

Sul tema dei piani finanziari, che in base all'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, devono essere "redatti" dai gestori ed "approvati" da Atersir, codesta Anci ha avuto una serie di incontri con l'autorità d'ambito, al fine di individuare un percorso condiviso. Nei vari e costruttivi incontri, si è evidenziato ad Atersir la necessità di un'attenta vigilanza sulle modalità di redazione dei piani finanziari da parte dei gestori, soprattutto con riferimento:

- ai costi amministrativi di riscossione, accertamento e contenzioso (CARC), che nel caso dei comuni con pregressa gestione Tia non devono più essere quantificati dal gestore ma dal comune;
- agli insoluti, la cui quantificazione è estremamente importante al fine di conseguire una reale copertura integrale dei costi con le entrate, anche considerando che mediamente l'insoluto è pari al 7% dell'entrata preventivata; su tale voce, sembra che nel passato ci siano stati comportamenti difformi da parte dei vari gestori, nel senso che alcuni la inserivano nel CARC, mentre altri, si ritiene più correttamente, nella voce "accontamenti", anche se non sempre nella stessa collocazione (B12 -



Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali; B13 - Altri accantonamenti; B14 - Oneri diversi di gestione).

Infine, si fa presente che nei prossimi giorni sarà inviato ai comuni uno schema tipo di regolamento per l'applicazione della Tares.

Gianni Melloni  
Direttore ANCI Emilia – Romagna

P. il Direttore